SENT. 83/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai magistrati**:**

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente relatore
Dott. ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Dott. Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **62543** del registro di segreteria proposto dal sig. **STEFANO ZUCCARINI** (C.F.: ZCCSFN63R27D653T) nato a Foligno (PG) il 27 ottobre 1963, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rosaria Romaniello (C.F.: RMNFNC74E64G942S) - pec: francescarosaria.romaniello@avvocatiperugiapec.it -

contro

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t., con sede in via Baiamonti, 25;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.;

e nei confronti di

MANUEL PETRUCCIOLI, ATTILIO GUBBIOTTI, ELISA SABBATINI, GIULIANO BOCCANERA, GIOVANNI BONTEMPI, rappresentati e difesi, nel giudizio di appello, dall'avv. Emiliano Napoletti (pec: emiliano.napoletti@ordineavvocatiterni.it) e dall'avv. Leonardo Latini (pec: leonardo.latini@ordineavvocatiterni.it);

Enrico VALENTINI, rappresentato e difeso nel giudizio di appello dall'avv. Alessandro Longo (C.F: LNGLSN81H09C034L) (pec: *alessandro.longo1@avvocatiperugiapec.ite)*

e nei confronti di

LUIGI TITTA (c.f. TTTLGU59R19F492R), rappresentato e difeso anche in questo giudizio per revocazione dall'avv. Michele Tavazzi (pec: micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it)

per la revocazione della sentenza di questa Sezione II giurisdizionale di appello n. 49/2025, depositata il 7 marzo 2025.

Esaminati il ricorso per revocazione e tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 , svolta con l'assistenza del segretario dott. Luca Fruscione, il Presidente relatore, l'avv. Romaniello per il ricorrente, l'avv. Francesco Lanatà, delegato dall'avv. Tavazzi per il sig. Titta e il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Alfio Vecchio.

FATTO

Con la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione questa Sezione di appello ha respinto i gravami proposti dai sigg. Valentini (appello principale), Petruccioli, Gubbiotti, Sabbatini, Boccanera, Bontempi (appello incidentale), Zuccarini (appello incidentale) e per l'effetto ha integralmente confermato la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

n.60/2023, depositata il 27 settembre 2023 e notificata il 28 settembre 2023, che accoglieva parzialmente la domanda proposta, in via subordinata, dalla Procura regionale, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, per il danno indiretto subito dalla Valle Umbra Servizi (di seguito VUS) spa, società *in house* interamente partecipata da 22 enti locali, connesso agli esborsi sostenuti (importi erogati a titolo di risarcimento e spese legali, pari complessivamente a euro 40.043 di cui euro 32.400 a titolo di risarcimento, euro 3.600 a titolo di refusione delle spese legali e la restante somma a titolo di compenso corrisposto al legale incaricato per l'assistenza nella fase di negoziazione assistita) in esecuzione di una conciliazione, stipulata in data 10 giugno 2021, per la composizione bonaria della controversia scaturita dalla revoca degli amministratori dell'indicata società.

Il Comune di Foligno, a seguito delle elezioni amministrative del 2019, mutava maggioranza politica e la Giunta neo-insediata, con deliberazione D.G.C. n. 326 del 12 luglio 2019 adottava un atto di indirizzo nel senso di convocare l'assemblea dei soci di VUS spa per discutere sull'opportunità di sostituire i membri dell'organo amministrativo, ritenendo essere venuto meno il rapporto fiduciario con gli stessi.

Con deliberazione n. 7 del 21 agosto 2019 l'Assemblea deliberava a maggioranza – con il voto di astensione del Comune di Montefalco ed in assenza dei soci contrari alla decisione che uscivano dall'aula (Comune di Bevagna, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Cascia, Comune di Scheggino, Comune di Spello, Comune di Valtopina) – la revoca dei componenti del C.d.A., Presidente OMISSIS e Consigliera OMISSIS. Gli amministratori revocati, ritenendo la deliberazione di revoca illegittima per

assenza di giusta causa, avanzavano poi richiesta risarcitoria nei confronti di VUS spa, avviando un procedimento di negoziazione assistita, (ex art.2 d.l.n.137/2014, conv. dalla l.n.162/2014) conclusosi con il predetto verbale di conciliazione del 10 giugno 2021. In ragione dell'accordo intercorso, le somme in questione venivano corrisposte agli interessati in data 12 luglio 2021.

La sentenza di prime cure ha, in via pregiudiziale, respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, confermando la natura *in house* della società.

Nel merito ha ritenuto di confermare la decisione di prime cure che ha accertato la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità, affermando che la *" la soluzione di rimuovere, ai sensi dell'art. 2383 c.c., gli amministratori non "in sintonia" con la maggioranza politica venutasi a insediare, in seguito alle - di poco precedenti - elezioni amministrative, in taluni dei comuni soci che, cumulativamente, erano in grado di avere la maggioranza nell'assemblea, non integra, nello specifico contesto di riferimento, una giusta causa di revoca e, perciò, viene a configurarsi quale causa dell'indebito esborso sostenuto per tacitare le pretese degli amministratori ingiustamente revocati"* (pag.21), ritenendo tra l'altro non utilmente invocabile "*la pronuncia della Corte di cassazione n. 16335 del 18/6/2019, evocata a sostegno della utilizzabilità del meccanismo dello "spoils system"*(pag.22). Ha anche richiamato a supporto della "*la non configurabilità, quale giusta causa di revoca degli amministratori della VUS, del sopravvenuto mutamento della compagine politica al governo degli enti che avevano proceduto alla nomina degli amministratori"* il parere del DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2019.

Sotto il profilo del nesso causale, ha affermato che esso non è stato interrotto dall'atto di transazione in quanto " *si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione* "(pag.26). *"La transazione, cioè, è stato il rimedio per evitare conseguenze maggiormente onerose che, con ogni verosimiglianza, la società sarebbe stata costretta a subire ove fosse stata promossa l'azione giudiziaria minacciata dagli amministratori ingiustamente revocati. In altri termini, quell'accordo, lungi dal dare corso a una sequenza causale nuova e autonoma rispetto a quella innescata dalla deliberazione 7/2019, si è inserito nell'originario flusso causale operando la cristallizzazione della misura del danno che la società ha patito per effetto di quella deliberazione"* (pag.27).

In ordine all'elemento soggettivo, il giudice di appello ha ritenuto che ciò che lo connota sia " *l'artificioso asservimento di meccanismi tipici dello spoil system all'esigenza – inequivocabilmente manifestata - di assicurare continuità di fede politica tra i soci e i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di amministrazione della società. L'elusione della fisiologica rigidità (ossia la ricorrenza di una giusta causa per la revoca) prevista dalla disciplina comune per il contemperamento dell'interesse dell'assemblea a porre nel ruolo strategico di componenti dell'organo di amministrazione persone "gradite" alla maggioranza dei soci e l'interesse di coloro che avevano ricevuto l'investitura a ricoprire tale ufficio a non essere rimosse fino al termine del mandato, è indicativa di una supponenza animata da un malsano*

spirito di competizione politica che finisce per manifestare un atteggiamento di intensa insensibilità a semplici precetti normativi"(pag.29).

Pertanto, confermando l'accoglimento della domanda subordinata di condanna a titolo parziario per colpa grave (e non quella principale a titolo di dolo, con vincolo solidale), ha disposto la condanna nelle seguenti misure: 50%, pari a euro 20.021,50, al sindaco del Comune di Foligno, sig. Zuccarini, che aveva svolto un ruolo propulsivo e determinante nella vicenda; il rimanente 50% suddiviso in quote di identica consistenza (euro 2.860,21 ciascuno) agli altri soci che avevano concorso ad assumere la decisione assembleare (sig.ri Gubbiotti, Boccanera, Valentini, Sabbatini, Petruccioli e Bontempi).

La sentenza di prime cure ha rigettato invece la domanda formulata nei confronti del sig. Titta, all'epoca dei fatti socio della VUS spa e sindaco del Comune di Montefalco, che si era astenuto nella votazione dell'assemblea del 21 agosto 2019.

Con l'odierno ricorso per revocazione, il sig. Zuccarini, col patrocinio dell'avv. Francesca Rosaria Romaniello ha impugnato per revocazione la sentenza riproponendo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questo giudice contabile, non ritenendo condivisibili le conclusioni della pronuncia impugnata, in quanto, stante la piena autonomia patrimoniale della società, anche *in house*, rispetto ai soci, la competenza a conoscere dei danni subiti dalla prima spetta al giudice ordinario (richiama tra le altre, Cass. Sez. Un. n.26806/2009, n.22406/2018).

Nel merito, ha sollevato i seguenti motivi di doglianza.

1.Errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa per aver la

Sentenza di secondo grado erroneamente affermato che la condotta dell'assemblea di VUS S.p.A., che deliberava il 21/8/2019 la revoca degli amministratori in carica, avrebbe dato luogo a una interruzione anticipata, senza giusta causa, del rapporto che gli stessi intrattenevano con la società, integrando l'antecedente causale immediato e diretto del risarcimento di cui i due revocati hanno beneficiato in esito alla procedura di negoziazione assistita e dei connessi esborsi che la società ha sostenuto per remunerare il legale incaricato di seguire la procedura.

Fa anzitutto presente che il Comune di Foligno, ma non solo, mutava maggioranza politica a seguito delle elezioni politiche del 2019 e la Giunta neo insediata, con deliberazione D.G.C. n. 326 del 12 luglio 2019 adottava un atto di indirizzo nel senso di convocare l'assemblea dei soci di VUS spa per discutere sull'opportunità di sostituire i membri dell'organo amministrativo ritenendo essere venuto meno il rapporto fiduciario con gli stessi; a sostegno richiamava l'art. 50, comma 8 e 9, D. Lgs. n. 267 del 2000 e l'autorevole precedente delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 1635/2019. Il sindaco Zuccarini, quindi, non procedeva di propria iniziativa: lo stesso agiva su preciso mandato della propria Giunta neo insediata, che aveva adottato l'atto di indirizzo e a cui lo stesso non poteva non dare seguito. Contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la transazione avrebbe un indubbio valore indiziario, come prova della presa di coscienza della illegittimità della revoca, affermando che "*la circostanza che la società sia addivenuta alla decisione di transigere è sintomatica quantomeno della non manifesta infondatezza della pretesa avanzata dai due ex amministratori*". Sostiene che la società "*raggiungeva l'accordo con*

l'unico scopo di evitare l'istaurazione di un potenziale contenzioso ed il rischio di maggiori esborsi e i soci davano seguito a tale volontà, anche in ragione dei sopravvenuti pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2019 e del 12.11.2019, che, ancorchè basati su uno statuto non più vigente (cfr. DOC. L) e pur attestandosi su posizioni pacificamente non condivisibili, esprimevano pur sempre un punto di vista autorevole che suggeriva l'opportunità di definire consensualmente la controversia, riconducendo essi peraltro la revoca alla Società, e quindi anche le conseguenze dell'azione risarcitoria".

In secondo luogo, per svista o incompleta percezione del contenuto dei documenti in atti, la sentenza ritiene non raggiunta la prova che l'iniziativa assembleare di procedere alla revoca avrebbe avuto un robusto fondamento idoneo a integrare una giusta causa asserendo quanto segue: non vi sarebbero evidenze di criticità riconducibili ai due componenti revocati*;* la pronuncia della Corte di cassazione n. 16335 del 18/06/2019 evocata a sostegno della utilizzabilità dello spoil system non sarebbe pertinente; la consentaneità politica fra nominante e nominato, come chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. 269/2016), può giustificare l'attivazione di meccanismi di *spoils system* solo laddove il nominato è chiamato a collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico; la non configurabilità, quale giusta causa di revoca degli amministratori della VUS, del sopravvenuto mutamento della compagine politica al governo degli enti che avevano proceduto alla nomina degli amministratori, sarebbe stata anche affermata dal DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'errore di fatto consiste nella svista in cui è incorso il collegio di prime cure

per aver supposto l'inesistenza di un fatto positivamente stabilito che nel caso di specie è che la deliberazione di revoca non è illegittima in quanto, in primo luogo, \adottata in base a una giusta causa e in secondo luogo essendo comunque esaustivamente motivata.

La sentenza impugnata pertanto è erronea nella misura in cui non considera che, come emerge *per tabulas* dai documenti in atti, la deliberazione in questione non solo fa espresso riferimento al venir meno del *pactum fiduciae,* ma richiama anche *per relationem* le "*...motivazioni tecniche di cui alla precedente riunione del 6/8/2019".* Contrariamente a quanto presupposto, dai documenti in atti emerge come la nomina nel 2018 degli amministratori poi revocati non è stata disposta soltanto in *"ragione del profilo tecnico altamente qualificato dei tre candidati"*. Gli stessi ancorché dotati dei necessari requisiti e delle specifiche capacità richieste dall'incarico, sono stati individuati e nominati *intuitu personae* perché godevano della fiducia da parte dei soci, e cioè dei sindaci in carica dei vari comuni partecipanti alla società. La natura fiduciaria della nomina emerge in modo incontestabile dal fatto che per l'individuazione degli amministratori non è stata posta in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o comparativa. Sostiene che il carattere fiduciario non può consumarsi solo nell'atto di nomina, ma deve perdurare nel corso dello svolgimento delle funzioni; il soggetto viene ritenuto dal designante non solo professionalmente competente, ma anche in sintonia con gli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dalla stessa amministrazione. Trattasi di nomina di soggetti come componenti del consiglio di amministrazione di una società pluripartecipata interamente pubblica, laddove la delibera assembleare contenente la nomina riveste con ogni evidenza

carattere meramente dichiarativo e ricognitivo della designazione effettuata dagli enti pubblici soci a maggioranza.

Il ricorrente sostiene che l'art. 29 dello statuto della VUS contiene una clausola di rinvio stabilendo che per quanto non previsto espressamente si applica la normativa vigente in materia, ovvero l'art. 50, commi 8 e 9, TUEL che viene configurato come norma che legittima lo *spoil system* nelle società comunali ed integra "*ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori*" a prescindere da una giustificazione – motivazione correlata ad un inadempimento degli amministratori in carica (cita Cons. Stato n. 1365/2009).

In ogni caso, fa presente che la deliberazione di revoca degli amministratori è stata adottata, sia in ragione del successivo venir meno di quella necessaria fiducia nei confronti degli amministratori rimasti in carica da parte della maggioranza dei soci di VUS rappresentata nel 2019 dai sindaci *pro tempore* che dopo le elezioni amministrative del 2019 erano subentrati ai precedenti, sia per ragioni tecniche connesse alla scarsa e/o insufficiente qualità dei servizi erogati.

Il ricorrente afferma che la sentenza ha richiamato la relazione del Collegio dei revisori trascritta nel verbale dell'Assemblea n. 7 del 21 agosto 2019, il contenuto delle note del 11 e 12 settembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e infine il contenuto della deliberazione n. 75/2019/PAR della Corte dei conti umbra ma che il contenuto di tali documenti non vale a dimostrare l'esistenza di una condotta antigiuridica. Nessun rilievo in senso contrario può poi essere attribuito ai richiamati pareri resi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2019 e del 12 novembre 2019 in

quanto emessi in relazione a uno statuto non più vigente e pertanto non pertinenti.

2.Errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa per aver la sentenza di secondo grado erroneamente affermato che la transazione non avrebbe dato corso a una sequenza causale nuova e autonoma rispetto a quella innescata dalla deliberazione 7/2019, ma si sarebbe inserita nell'originario flusso causale operando la cristallizzazione della misura del danno che la società ha patito per effetto di quella deliberazione.

Il ricorrente eccepisce quindi come per svista o incompleta percezione del contenuto dei documenti in atti, il decidente abbia – erroneamente - ritenuto la transazione "*il rimedio per evitare conseguenze maggiormente onerose che, con ogni verosimiglianza, la società sarebbe stata costretta a subire ove fosse stata promossa l'azione giudiziaria minacciata dagli amministratori ingiustamente revocati*".

Afferma che, da un lato, non vi è stato alcun accertamento giudiziale dell'illegittimità della revoca (e conseguentemente dell'assenza di una giusta causa) né una condanna al risarcimento del danno; dall'altro lato, fintanto che non è intervenuta la transazione, il presunto danno erariale, connesso al risarcimento asseritamente dovuto agli amministratori revocati, risultava essere soltanto potenziale e carente dei requisiti di attualità e concretezza. La transazione ha quindi certamente determinato una interruzione del nesso di causalità tra la condotta contestata (illegittima adozione della deliberazione di revoca degli amministratori) e l'evento dannoso di cui si chiede il risarcimento (erogazione di somme in favore degli amministratori revocati) e comunque la

scelta transattiva era insindacabile, nella valutazione che non avrebbe comportato per la società alcun svantaggio economico.

3.Errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa per aver la sentenza di secondo grado erroneamente affermato che la condotta sarebbe ascrivibile a titolo di colpa grave in quanto l'opzione gestoria intrapresa dai soci che hanno votato favorevolmente per l'adozione della deliberazione 7/2019 sarebbe il prodotto di macchinose riflessioni compiute al solo fine di individuare una strada alternativa a quella che si imponeva in base alla piana interpretazione delle ordinarie regole di governo societario.

Il ricorrente contesta che la sentenza abbia affermato erroneamente la grave colpevolezza della condotta da lui tenuta nella vicenda, ribadendo in primo luogo che la discussione in ordine alla revoca (una volta pervenuti i rilievi del collegio sindacale) è stata rinviata dal 6 agosto 2019 al 21 agosto 2019 proprio in modo da compiere ogni più opportuno approfondimento e di avere quindi agito nella convinzione di operare nella perfetta legalità e di perseguire l'interesse della comunità rappresentata**.** Nè può fondatamente ritenersi che la scelta di confermare/sostituire gli amministratori della società possa essere adottata esclusivamente in base ai dati di bilancio.

Invoca poi sia l'art. 21, comma 2, del d.l.n.76/2020 che l'art. 1, comma 1, della l. 20/1994.

4.Errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa per aver la sentenza di secondo grado erroneamente affermato che sulla consistenza del danno individuato nell'importo (€ 40.043,00) - risultante dal cumulo di quanto la società ha corrisposto per tacitare, in esito all'accordo

transattivo, le pretese degli amministratori revocati senza giusta causa (€ 36.000,00) e quanto ha versato per remunerare il difensore che, per suo conto, ha curato la negoziazione assistita (€ 4.043,00) – non possano incidere, quali riverberi compensativi, i risparmi ottenuti in conseguenza della nomina dei nuovi amministratori, attribuendo la porzione più significativa (50% dell'intero) al sig. Zuccarini

Sostiene che per effetto di sviste nella disamina degli atti e dei documenti, è stato attribuito agli stessi un contenuto ed un significato errato, ragion per cui tale erronea percezione della realtà documentale ha assunto una valenza determinante nel percorso argomentativo che ha condotto il giudice di secondo grado ad affermare erroneamente che, nella vicenda in esame, il vantaggio che si assume ottenuto dalla società con la nomina dei nuovi amministratori non sarebbe espressione del medesimo fatto generatore "*bensì è ricollegabile a una diversa deliberazione (quella di nomina dei nuovi amministratori) che, benché intuitivamente connessa a quella di revoca dei precedenti amministratori, dà origine a una completamente diversa sequenza causale e finisce per determinare, per mera occasionalità (status di pensionato di uno dei nuovi amministratori), un costo per remunerazioni dei componenti dell'organo inferiore a quello che sarebbe stato sostenuto ove gli amministratori revocati avessero ultimato il periodo di investitura. Ciò rende superfluo l'approfondimento sulla configurabilità della nomina dei nuovi amministratori come un'operazione unitariamente ingegnerizzata con la revoca dei precedenti*".

Sostiene al riguardo che emerge dagli atti che l'assemblea è stata convocata per la revoca e la contestuale nomina: la revoca e la nomina di un

amministratore, anche se deliberati in momenti separati, sono considerate collegate perché la decisione di rimuovere un amministratore porta intrinsecamente alla necessità di sostituirlo, rendendo le due azioni dipendenti e funzionalmente connesse. Inconfutabilmente le due delibere sono poste all'ordine del giorno nella stessa assemblea la quale venne convocata per discutere e deliberare non solo della revoca, ma anche la nomina dei nuovi amministratori c.d.a., ancorchè con atti separati.

Dal bilancio approvato in data 20 luglio 2021 emerge aritmeticamente come il vecchio C.d.A. nei due anni mancanti per la naturale scadenza avrebbe avuto un costo di euro 119.241,66 mentre il nuovo C.d.A. ha comportato, invece, nei due anni di riferimento, un costo di euro 75.311,49; a tale ultima cifra, aggiungendo le somme transatte, si ottiene un totale di euro 111.311,49, somma comunque inferiore rispetto all'importo sopradetto di euro 119.241,66 riferita ai compensi che sarebbero spettati al C.d.A. revocato. Pertanto, il bilancio della società non è stato pregiudicato dall'operato dei soci, ma anzi ne ha tratto addirittura un vantaggio economico di euro 7.930,18; considerando anche il terzo anno di mandato dell'attuale Presidente del C.D.A, la società ha ottenuto un ulteriore risparmio annuo di euro 22.939,22 non avendo dovuto erogare alcun compenso allo stesso. Contesta, inoltre, la modulazione del danno compiuta, attribuendo la porzione più significativa (50% dell'intero) all'odierno ricorrente in quanto la delibera veniva assunta dai votanti ponderando adeguatamente la decisione ed esprimendo il proprio voto in maniera cosciente e volontaria, senza limitarsi ad aderire all'iniziativa del proponente, come invece affermato dal giudice di secondo grado.

Il sig. Zuccarini, conclusivamente, ha chiesto, in via principale, di revocare la

sentenza, accogliere l'appello e per l'effetto annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, assolvendolo da qualunque addebito; in subordine, nel merito, revocare la sentenza, accogliere l'appello e in riforma della sentenza di primo grado ridurre la pretesa risarcitoria al danno effettivamente accertato e provato e comunque graduare ulteriormente, riducendola rispetto a quanto accertato in primo grado, la sua responsabilità nella vicenda, fissandola al minimo ed esercitando il potere di riduzione dell'addebito; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.

Il ricorrente ha contestualmente prodotto una istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, ex art.205 c.g.c., respinta da questa Sezione di appello con ordinanza n.1/2026, depositata in data 16 gennaio 2026.

Il sig. Luigi Titta si è costituito in giudizio, per l'odierna fase di merito, col patrocinio dell'avv. Michele Tavazzi, con memoria depositata in data 25 marzo 2026 rilevando che la notifica del ricorso deve intendersi effettuata solo ai fini del rispetto del contraddittorio, dal momento che nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti. In ogni caso, rileva che il capo della sentenza di prime cure che lo ha mandato assolto è ormai coperto dal giudicato. Conclusivamente ha chiesto di confermare il capo della sentenza di questa sezione di appello che ha dichiarato il non luogo a procedersi nei suoi confronti, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

La Procura generale ha depositato in data 25 marzo 2026 le conclusioni, per questa fase di merito, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo la revocazione un mezzo di impugnazione a critica vincolata.

La Procura generale ha poi, con ampie argomentazioni giuridiche, contestato

che non sussiste alcuno degli errori di fatto da cui sarebbe inficiata la sentenza, come sollevati nei quattro motivi di impugnazione. In conclusione, ha chiesto che l'impugnazione per revocazione in epigrafe venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 31, comma 4, c.g.c.

Il sig. Zuccarini ha depositato in data 25 marzo 2026 una memoria per l'odierna udienza di discussione in cui, in via pregiudiziale, ha eccepito la inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio della Procura generale in quanto è stata depositata in data 23 (*recte* 25) marzo 2026 e quindi oltre il termine fissato dall'art.203, comma 6, c.g.c. (trenta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata in data 9 dicembre 2025).

In ogni caso, anche a volersi ritenere ammissibile la tardiva costituzione della Procura generale, sostiene che le conclusioni risultano manifestamente infondate nel merito in quanto, come ampiamente dimostrato nel ricorso per revocazione e nella memoria, la sentenza impugnata è incorsa in plurimi errori di percezione del contenuto degli atti processuali, positivamente stabiliti dai documenti in atti.

Inoltre il sig. Zuccarini richiama l'art. 1 della l.14 gennaio 1994, n.20, come modificato dalla l.7 gennaio 2026, n.1, applicabile, in virtù della disposizione transitoria recata dall'art.6, comma 1, della medesima legge, anche ai giudizi pendenti, quale è quello di revocazione in esame. In particolare, fa presente che la nuova disciplina ha reso permanente la limitazione della responsabilità al solo dolo per le transazioni, limitazione già applicabile peraltro alla

transazione stipulata nella vicenda in data 10 giugno 2021 per effetto dell'art.21, comma 2, del d.l.n.76/2020, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, sostiene che avendo la sentenza confermato la statuizione di prime cure che ha ascritto la condotta antigiuridica contestatagli a titolo di colpa grave, trattandosi di transazione raggiunta all'esito di un procedimento di negoziazione assistita avviato dagli ex amministratori revocati nei confronti di VUS spa, che, come la mediazione, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, la novella legislativa, pur facendo riferimento alla mediazione, va interpretata estensivamente (richiama Corte Cost. n.266/2019), anche in applicazione del principio di eguaglianza. Pertanto, deve essere esclusa la responsabilità erariale in relazione all'approvazione della transazione, tenuto conto che l'esclusione del dolo da parte del giudice di appello rende incompatibile la condanna con la nuova disciplina introdotta dalla legge n.1/2026..

Il sig. Zuccarini, ribadisce: in ordine al primo motivo, che: " *contrariamente a erroneamente affermato nella pronuncia impugnata, nel caso di specie, ossia di società pluripartecipata pubblica in house, con partecipazione totalitaria ripartita tra più enti pubblici, anche in ragione del controllo analogo, deve ritenersi, come emerge dagli atti, che la nomina dei membri del C.D.A – ancorchè assembleare – è direttamente imputabile alle amministrazioni territoriali che con voto favorevole conferivano l'incarico de quo. A detto potere privatistico di nomina dell'amministratore si accompagna quello contrario di revoca ex art.50 TUEL, che integra ex se una giusta causa oggettiva di revoca fondata sul venire meno del rapporto fiduciario*

conseguente al mutamento del quadro politico-amministrativo"; in ordine agli ulteriori motivi di revocazione (terzo, quarto e quinto): "*Contrariamente a quanto erroneamente affermato nella pronuncia impugnata, l'ipotetico danno erariale discende quindi esclusivamente dalla transazione, che costituisce una scelta autonoma e insindacabile della società e non dalla delibera di revoca degli amministratori. La transazione ha interrotto il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento dannoso*";" *Contrariamente a quanto erroneamente affermato nella pronuncia impugnata, la revoca e la nomina degli amministratori sono atti inscindibilmente collegati, adottati nella medesima seduta assembleare e funzionalmente connessi. Il risparmio di spesa era noto e voluto al momento della revoca"; "Contrariamente a quanto erroneamente affermato nella pronuncia impugnata, sulla consistenza del danno devono incidere, quali riverberi compensativi, i risparmi ottenuti in conseguenza della nomina dei nuovi amministratori. Inoltre, trova applicazione lo scudo erariale di cui all'art.21, comma 2, d.l.76/2020 in relazione all'approvazione della transazione*".

Conclusivamente, ha insistito nelle richieste già rassegnate nel ricorso.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Romaniello ha osservato che, non essendo stato riconosciuto il dolo, si applica la nuova disciplina prevista dalla l. n. 1/2026. Per il resto, si è riportata al ricorso e alla memoria e ha insistito, in via principale, per l'accoglimento del ricorso per revocazione e, in esito al giudizio rescissorio, per il proscioglimento del sig. Zuccarini, ovvero, in subordine, per la riduzione dell'addebito nella misura ritenuta di giustizia, con applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno.*

L'avv. Lanatà si è riportato agli atti.

Il v.p.g. Vecchio, nel riportarsi alle conclusioni, ha affermato che la costituzione è stata tempestiva, in quanto depositata entro il termine di cui all'art. 203, comma 4, c.g.c.; inoltre, ha confermato l'inammissibilità dell' eccezione di difetto di giurisdizione e, per tutti e quattro i motivi di errore di fatto richiamati da controparte, ha evidenziato che la lett. f dell'art. 202 c.g.c. richiede come requisito che il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha avuto a pronunciarsi: il caso di specie non potrebbe sussumersi in questa disposizione perché la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata.

Considerato in

DIRITTO

In via del tutto pregiudiziale va dichiarata inammissibile, ancor prima che infondata, l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, come condivisibilmente affermato dalla Procura generale, la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario, a critica vincolata, col quale sono deducibili esclusivamente i motivi declinati dall'art.202 c.g.c. , tra i quali non rientra l'errore di diritto in cui sarebbe - ovviamente secondo la prospettazione del ricorrente -, incorso il giudice di appello nel confermare la giurisdizione contabile.

Sempre in via pregiudiziale, va affrontata l'eccezione di inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio della Procura generale in quanto depositata oltre il termine fissato dall'art.203, comma 6, c.g.c.

Il ricorso è stato depositato in data 7 novembre 2025, poi notificato, ai sensi del comma 5, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza odierna di discussione, in data 1° dicembre 2025, infine depositato, con la

prova delle eseguite notificazioni in data 9 dicembre 2025. Nel d.p.f.u. di fissazione dell'udienza è stato fissato "*il termine per il deposito di ulteriori atti e documenti in Segreteria in 20 giorni prima dell'udienza".*

Pertanto, va anzitutto rilevato che risulta pienamente rispettato il predetto termine di 20 giorni, fissato nel d.p.f.u. ai sensi dell'art.203, comma 4, c.g.c. "*per la costituzione delle altre parti",* oltre che *"per il deposito di memorie e documenti";* a ben vedere, il comma 6 invocato prevede effettivamente un termine ulteriore e diverso per la costituzione delle "*altre parti"* (30 giorni dal perfezionamento della notificazione, effettuata ai sensi del comma 5 del ricorso e del d.p.f.u.).

In ogni caso, risulta dirimente che trattasi, in entrambi i casi si tratta di termini che vanno considerati senz'altro non perentori, dunque non previsti a pena di decadenza, in applicazione del chiaro disposto dell'art.43, comma 1 e 2, c.g.c. (" I *termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori*").

Pertanto, dalla violazione dei predetti termini non discende alcuna inammissibilità della costituzione in giudizio ma al più, qualora il ricorrente avesse avanzato apposita istanza, al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, soltanto la concessione di un rinvio dell'udienza al fine di consentire di esaminare il contenuto ed eventualmente controdedurre.

Nel caso di specie, il sig. Zuccarini non solo non ha chiesto alcun rinvio ma

nella memoria prodotta per l'odierna udienza ha esposto approfondite argomentazioni difensive al fine di contestare, anche nel merito, le conclusioni della Procura generale proprio "*in quanto basate su una errata qualificazione degli errori di fatto dedotti nel ricorso per revocazione"* (pag.5 memoria). L'eccezione di inammissibilità della costituzione della Procura generale è quindi da respingere.

Il sig. Zuccarini solleva 4 motivi di revocazione della sentenza, invocando per tutti l'art.202, comma 1, lett. f) c.g.c. che prevede che è revocabile la sentenza allorquando essa "*..è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare..*".

La consolidata giurisprudenza del giudice, civile, amministrativo e contabile, ha affermato che l'errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione, sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non

sostanziarsi in una insufficiente o erronea valutazione del materiale istruttorio, in una erronea interpretazione o qualificazione giuridica della domanda, dell'impugnazione o degli atti di causa vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (*ex plurimis*, Cass. n.6484/2026, n.5416/2026, n. 8981/2023, n.29750 e n.4678 del 2022, n.6378/2019, n.20635 e n. 8828 del 2017; n. 26278 e 25474 del 2016; n. 25654 del 2013; n. 836 del 2012; Corte dei conti Sez. II app.n.272/2020; n.148, n.348 del 2022; Sez. III app.n.128/2017; Sez. I n.25/2022; Cons. Stato n.1699/2026, n.1682/2026).

Motivo n.1

Il ricorrente sostiene quale primo vizio revocatorio della sentenza impugnata la svista in cui sarebbe incorso il giudice di appello consistente, per un "*abbaglio dei sensi*" , avendo supposto l'inesistenza di un fatto positivamente stabilito che nel caso di specie consiste nel fatto che la deliberazione di revoca n.7 del 21 agosto 2019 non è illegittima in quanto è stata adottata in base a una giusta causa. In particolare, il giudice di appello avrebbe trascurato il richiamo contenuto nelle premesse della deliberazione in parola al venir meno del *pactum fiduciae,* e, *per relationem* alle "*...motivazioni tecniche di cui alla precedente riunione del 6/8/2019"* e avrebbe invece erroneamente supposto che la nomina nel 2018 degli amministratori poi revocati era stata disposta soltanto in *"ragione del profilo tecnico altamente qualificato dei tre candidati".*

All'opposto, dalla lettura della sentenza emerge che la questione della sussistenza della giusta causa della revoca degli amministratori è stato un punto controverso su cui il collegio del gravame si è espressamente pronunciato escludendone la sussistenza, sulla scorta di una ponderata

valutazione e un motivato apprezzamento di una serie di elementi emergenti dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa, senza incorrere in alcuna svista percettiva. Invero ha anzitutto preso atto che, ancorché dotati dei necessari requisiti e delle specifiche capacità richieste dall'incarico, gli amministratori erano stati individuati e nominati *intuitu personae, "recependo le motivazioni espresse nella deliberazione della Giunta comunale di Foligno n.326 del 12/7/2019"* (pag.19). Ha poi affermato che proprio per tale motivo gli amministratori sono stati poi revocati con la deliberazione in quanto ritenuti "*non "in sintonia" con la maggioranza politica venutasi a insediare, in seguito alle - di poco precedenti - elezioni amministrative, in taluni dei comuni soci che, cumulativamente, erano in grado di avere la maggioranza nell'assemblea " (*pag. 21).

Al riguardo, ha affermato inoltre, senza incorrere anche qui in alcun abbaglio dei sensi, trattandosi di fatto provato *in actis*, che nel corso della precedente riunione del 6 agosto 2019, era stato anche (riportando l'intervento del sindaco del Comune di Trevi, che esprimeva perplessità in merito all'atto di indirizzo del Comune di Foligno oggetto di discussione) affermato che " *Il Bilancio chiuso al 31/12/2018 ha fornito degli ottimi risultati, con una gestione positiva, ed è stato approvato all'unanimità con espressioni di apprezzamento per il lavoro fatto e con invito ad andare avanti".*

Ancora, la sentenza ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dei principi contenuti nella pronuncia della Corte di cassazione n. 16335 del 18 giugno 2019, invocata nella deliberazione della Giunta comunale di Foligno n.326/2019, in quanto "*non è affatto pertinente*" e " *non avrebbe potuto, ragionevolmente, essere posta a giustificazione dell'iniziativa nel delineato*

scenario" (pag.22), diffusamente spiegandone le ragioni giuridiche e, dunque, dandone una lettura divergente da quella sostenuta dall'odierno ricorrente. Al riguardo ha rilevato che il meccanismo dello spoil system "*è imprescindibilmente legata alla sussistenza di un potere, eccentrico rispetto alle ordinarie dinamiche societarie, di procedere alla nomina (e, correlativamente, alla revoca) di uno o più amministratori in capo all'ente socio, in aderenza alla previsione contenuta nell'art. 2449 c.c. Solo in presenza di una simile, speciale, investitura i rappresentanti degli enti locali, ai sensi dell'art. 50, comma 8 e 9, del TUEL 267/2000, potranno procedere, entro un circoscritto segmento temporale (entro 45 giorni dall'insediamento), a compiere nomine, designazioni e revoche. Nel caso in esame, un potere con simile connotazione non sussisteva. Conseguentemente, la (sopravvenuta) assenza, in capo agli esponenti aziendali revocati, di consonanza agli orientamenti politici del principale ente socio e di quelli minori che, con spirito gregario, condividevano tale impostazione, non avrebbe potuto integrare una giusta causa di revoca, tale da neutralizzare il diritto al risarcimento dei danni connessi all'anticipata cessazione dell'incarico apicale*"(pag.23).

Infine, nessuna svista inficia la sentenza anche nel richiamo testuale al parere del DAGL della PCM del 12 novembre 2019 il quale risulta perfettamente in linea con il contenuto del documento (allegato al verbale di audizione della presidente del Collegio sindacale della società (di cui al doc. 11 allegato all'atto di citazione), a nulla rilevando, al fine di configurare il vizio revocatorio della sentenza per errore di fatto, la circostanza che in esso il DAGL avrebbe fatto riferimento al testo statutario non più vigente. Anzitutto,

manca del tutto il requisito delle decisività del preteso errore; invero il richiamo al predetto parere del DAGL (pag.24) è stato fatto *ad abundantiam,* come si evince chiaramente dal dato letterale "*La non configurabilità, quale giusta causa di revoca degli amministratori della VUS ……è stata* ***anche*** (grassetto aggiunto)…..". Pertanto, tutte le approfondite argomentazioni giuridiche esposte dal sig. Zuccarini, sia nel ricorso che nella memoria, in particolare quelle basate sulla natura *in house* della società e quindi sull'elemento dirimente dato dal rapporto intercorrente tra gli enti locali soci e l'organismo, col nuovo statuto interamente partecipato, assumono rilievo solo per censurare eventuali errori di giudizio del collegio di appello nel ritenere utile corroborare il proprio convincimento richiamando l'atto, ma non certamente per dimostrare una svista decisiva nella percezione dei fatti e dei documenti di causa senza la quale avrebbe assunto una decisione diversa.

Il motivo è, in conclusione, inammissibile.

Motivo n.2

Con detto motivo il sig. Zuccarini contesta l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il collegio della sentenza impugnata per "*la mancata percezione che l'ipotetico danno erariale discende esclusivamente dalla transazione e non dalla delibera di revoca degli amministratori" (*pag.12 memoria) e per avere affermato invece, in particolare, che l'accordo *"lungi dal dare corso a una sequenza causale nuova e autonoma rispetto a quella innescata dalla deliberazione 7/2019, si è inserito nell'originario flusso causale operando la cristallizzazione della misura del danno che la società ha patito per effetto di quella deliberazione"* e quindi *"non fonte del danno ma momento rivelatore della sua consistenza*" (pag.27 della sentenza).

Orbene, anche in questo caso non si individua la svista percettiva da cui sarebbe viziata la decisione, in quanto il giudice di appello ha invece espresso, con congro percorso motivazionale, le ragioni per cui il fatto storico "accordo transattivo", (precisamente la convenzione di negoziazione assistita ex art.2 d.l.n.137/2014, conv. dalla l.n.162/2014), approvato dalla assemblea dei soci con deliberazione n.2 del 10 giugno 2021, non era tale da interrompere il nesso causale tra il fatto illecito preesistente, costituito dalla deliberazione di revoca degli amministratori ed il danno, avendone soltanto attualizzato il *quantum,* non potendo essa costituire "*causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione"* (pag.26).

Pertanto, al più potrebbe configurarsi un erroneo apprezzamento valutativo dell'atto transattivo nell'ambito dei principi generali dettati in tema di nesso di causalità giuridica, il che peraltro, va anche aggiunto, neanche si ravvisa, stante la pacifica giurisprudenza di questa sezione (*in terminis, Sez*. II app.n.100/2025, n.233/2024), ma non certamente un abbaglio di tipo percettivo.

Il motivo è inammissibile.

Motivo n.3

Con detto motivo il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui gli ha ascritto la condotta antigiuridica contestata a titolo di colpa grave, richiamando anzitutto , l'art. 1, comma 1, della l.14 gennaio 1994, n.20 ("*In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti") e l'art. 21, comma 2, del d.l.n.76/2020 (cosiddetto "scudo erariale"), prorogato fino al 31 dicembre 2025.

Nella memoria prodotta per l'odierna udienza ha invocato poi le modifiche intervenute all'art.1 della legge n.20 del 1994 con la l.7 gennaio 2026, n.1 , in quanto applicabile, in virtù della disposizione transitoria recata dall'art.6, comma 1, della medesima legge, anche ai giudizi pendenti, quale è quello di revocazione in esame. In particolare, fa presente che la nuova disciplina ha reso permanente la limitazione della responsabilità al solo dolo per le transazioni (in caso di "a) *conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione* ….omissis…").

Orbene si tratta chiaramente di questioni di diritto, concernenti la individuazione della normativa applicabile e la valutazione giuridica dei fatti e degli atti di causa alla luce anche dello *ius superveniens* del 2026, ma non possono sostanziare una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, dei fatti ed atti di causa, che soltanto potrebbe dare ingresso alla successiva fase rescissoria, nella quale soltanto potrebbero essere quindi vagliate.

Inoltre, circa l'applicabilità dell'art.21, comma 2, primo periodo, del d.l.n.76 del 2020 la sentenza si è espressamente pronunciata escludendola in considerazione del collocamento temporale del "*fatto che ha originato la responsabilità amministrativa degli odierni appellanti*" in epoca antecedente

alla entrata in vigore della norma, il che esclude in radice qualsivoglia errore percettivo, al più potendosi configurare – ma anche questo sarebbe da escludere, secondo la granitica giurisprudenza contabile, – un errore di giudizio.

Anche questo motivo è inammissibile.

Motivo n.4

Il ricorrente sostiene che per effetto, anche in tal caso, di sviste nella disamina degli atti e dei documenti, il giudice di secondo grado ha affermato erroneamente che, nella vicenda in esame, il vantaggio che si assume ottenuto dalla società con la nomina dei nuovi amministratori non sarebbe espressione del medesimo fatto generatore del preteso danno, per cui la sentenza non ha ravvisato i presupposti, conformandosi alla pacifica interpretazione giurisprudenziale della norma, per l'applicazione dell'art.1-bis della l.n.20/1994 (nella parte in cui dispone che nel giudizio di responsabilità "*deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità")*. Sostiene che emerge dagli atti che l'assemblea è stata convocata per la revoca e la contestuale nomina e che la revoca e la nomina di un amministratore, anche se deliberate separatamente, sono intrinsecamente collegate. Inoltre, contesta la misura più significativa (50% dell'intero) del danno a lui ascrittagli in quanto la delibera veniva assunta dai votanti ponderando adeguatamente la decisione, senza limitarsi ad aderire all'iniziativa del proponente, come invece affermato dal giudice di secondo grado.

Orbene, anche sotto tale profilo la sentenza non è incorsa nel preteso errore percettivo, il che emerge plasticamente dal tenore letterale dello stesso passaggio motivazionale censurato ovvero, lo si ripete "*Nella bensì è ricollegabile a una diversa deliberazione (quella di nomina dei nuovi amministratori) che,* ***benché intuitivamente connessa a quella di revoca dei precedenti amministratori***, (grassetto aggiunto) *dà origine a una completamente diversa sequenza causale e finisce per determinare, per mera occasionalità (status di pensionato di uno dei nuovi amministratori), un costo per remunerazioni dei componenti dell'organo inferiore a quello che sarebbe stato sostenuto ove gli amministratori revocati avessero ultimato il periodo di investitura.* ***Ciò rende superfluo l'approfondimento sulla configurabilità della nomina dei nuovi amministratori come un'operazione unitariamente ingegnerizzata con la revoca dei precedenti*** (grassetto aggiunto) " (pagg.31-32).

Circa la quantificazione della quota di danno da addossare a ciascun soggetto ritenuto responsabile nella vicenda, trattasi di statuizione anche questa non inficiata da alcun "abbaglio dei sensi", essendo stata assunta considerando l'effettiva posizione rivestita dai medesimi convenuti, e – ma solo al più - potrebbe essere frutto di un errore di giudizio nella valutazione dei singoli apporti -questione controversa su cui si è espressamente pronunciato con congrua motivazione ("*Tale ripartizione valorizza debitamente il diverso peso che, sulla decisione assembleare, ha avuto l'esponente del comune-socio che aveva capitanato l'iniziativa, rispetto a quello degli esponenti degli altri enti soci che alla stessa hanno aderito*"-pag.34),- che compete al giudice contabile ai sensi dell'art., comma 1-quater della l.20 del 1994 ("*Se il fatto dannoso è*

causato da più persone, la Corte dei conti, ***valutate le singole responsabilità,***(grassetto aggiunto) *condanna ciascuno per la parte che vi ha preso"*); dunque anche questo profilo esula del tutto dal perimetro dell'errore di fatto revocatorio.

Anche questo motivo è quindi inammissibile.

In conclusione, per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis,* nei termini di cui in motivazione

- **dichiara inammissibile il ricorso;**
- **condanna** il ricorrente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 304,00 (TRECENTOQUATTRO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026.

IL PRESIDENTE -estensore

Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12 MAGGIO 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco